



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

BANDO

**BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL
CANONE DI LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

RICHIAMATA la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ed in particolare l'art. 11 che ha istituito, presso il Ministero del Lavoro e dei Trasporti del 7 giugno 1999, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi previsti sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 2523 del 27 dicembre 2001 "20.000 abitazioni in affitto", finalizzato ad avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, incrementando l'offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per periodi stabiliti dalle regioni e comunque non inferiori a otto anni;

VISTA la Determinazione del Servizio Edilizia Pubblica n. 593 protocollo n. 11278 del 21/04/2020 con la quale si approvava il Bando per l'individuazione per dei criteri per l'accesso alle abitazioni in locazione mensilità Gennaio-Aprile 2020, di cui all'art.11 della L. 431/98 nel testo allegato alla presente e di cui fa parte integrante e sostanziale;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi integrativi del canone di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della L. n° 431/98 anno 2021.

Art. 1
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Possono presentare domanda i titolari di contratti di locazione in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **La residenza anagrafica nel Comune di Monteleone Rocca Doria, deve sussistere al momento della presentazione della domanda;**
- b) Essere residenti anagraficamente nell'abitazione, occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, per il quale si chiede il contributo, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, **alla data della presentazione della domanda;**
- c) Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- d) Non essere titolare, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso od abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 13/89, sito in qualsiasi località del territorio Nazionale;
- e) Essere titolari di un **contratto di locazione ad uso residenziale** di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Monteleone Rocca Doria e occupate a titolo di abitazione principale od esclusiva o titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate **a titolo di abitazione principale** o esclusiva, **regolarmente registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, sussistente al momento della presentazione della domanda;**
- f) Essere in regola con il pagamento del canone di locazione;
- g) Non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte del Comune o da qualsiasi altro Ente.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo riconosciuto, in caso di interruzione della locazione il contributo sarà corrisposto solo per i mesi di residenza nell'alloggio per cui è stata presentata la richiesta di contributo e il contributo non maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Possedere:

1. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) uguale o inferiore a **€ 14.405,08**, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto sia superiore al **14% (FASCIA A)**;
2. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata, pari a **€ 14.573,00**, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto sia superiore al **24% (FASCIA B)**;

Non sono ammessi:

- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domande.

La domanda può essere presentata solo dal titolare del contratto di locazione.

ART. 2

NUCLEO FAMILIARE.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico **alla data della presentazione della domanda**;

ART. 3

REQUISITI I.S.E.E. RICHIESTI PER OTTENERE I BENEFICI.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- 1) **Fascia A – ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente **emesso nell'anno 2021** del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,08), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **14% (fascia A)**; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74.
- 2) **Fascia B - ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente **emesso nell'anno 2021** del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **24% (fascia B)** e l'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.
- 3) **Fascia COVID: ISEE** corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

ART. 4

MODALITÀ E TERMINE DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Le istanze di partecipazione al presente concorso devono essere esclusivamente compilate sui moduli appositamente predisposti dal Comune. I moduli sono in distribuzione presso gli uffici del Servizio Socio-Assistenziale.

Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte e corredate di una copia di idoneo documento di identità, nonché della documentazione da allegare prevista dall'art. 5 del presente bando, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune. Le istanze devono essere riconsegnate all'Ufficio Protocollo improrogabilmente **entro e non oltre il 15 Dicembre 2021 (TERMINE PERENTORIO)**.

ART 5.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.

All'istanza va allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. copia del contratto di locazione dell'immobile, debitamente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
2. copia fotostatica della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (MOD. F 23), ovvero copia della lettera raccomandata inviata dal locatore al conduttore che

prevede il ricorso alla “cedolare secca” (art. 3 del D. Lgs. 23/2011) con la contestuale rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, inclusa la variazione accertata ISTAT verificata nell’anno precedente;

3. copia fotostatica delle ricevute attestanti il regolare pagamento del canone di locazione riferite all’anno 2021, corredate di marca da bollo (n. 1 marca per ogni ricevuta), viene indicato quanto

segue:

- a. nominativo del locatore;
- b. nominativo del conduttore;
- c. corrispettivo del canone di locazione;
- d. causale;
- e. periodo cui il versamento si riferisce il pagamento del canone;
 4. copia attestazione ISEE emesso nell’anno 2021 a Dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
 5. in caso di richiedente extracomunitario certificato di soggiorno;
 6. indicazione del CODICE IBAN relativo al conto corrente bancario o postale su cui effettuare il bonifico (**tassativamente allegando copia dell’ IBAN** rilasciata dall’istituto di credito bancario o postale, presso cui si ha il c/c);
 7. copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità.

ART. 6. MOTIVI DI ESCLUSIONE.

Non saranno ammesse a valutazione e non potranno essere perfezionate le domande:

- A. per assenza dei requisiti di cui all’art. 1 del bando;
- B. per assenza di residenza anagrafica nella abitazione per la quale si chiede il contributo;
- C. pervenute fuori termine;
- D. prive di sottoscrizione;
- E. prive di copia di documento d’identità in corso di validità;
- F. con omessa compilazione dei campi obbligatori indicati nel modulo;
- G. con omessa presentazione del certificato storico di residenza in caso di richiedente straniero;
- H. Presenza di dichiarazioni non corrispondenti al vero, fatta salva la segnalazione alla Autorità Giudiziaria.

ART. 7. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificando la completezza e la regolarità, all’attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del presente bando e alla predisposizione della graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi attribuiti a ciascun richiedente. La graduatoria generale è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Culturale ed è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni **entro il termine di 7 giorni** consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria. La collocazione in graduatoria non determina direttamente il diritto alla corresponsione del contributo, il quale sarà condizionato dall’entità dell’erogazione del fondo da parte dell’Assessorato Regionale competente.

ART. 8. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Il contributo annuale è concesso sulla base della graduatoria predisposta. L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all’ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell’ammontare massimo del contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Il contributo derivante dall'operazione, di cui sopra, subirà, in fase di erogazione, delle decurtazioni sulla base delle somme che verranno effettivamente erogate dall'Assessorato Regionale.

ART. 9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO.

Il Comune provvede all'erogazione del contributo di cui al precedente art. 8, a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento e nella determinazione della misura di ciascun contributo. Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno documentato, si osserverà il criterio della riduzione proporzionale dei contributi ammissibili di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B e C.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle quietanze di pagamento del canone relativo all'anno 2021. La mancata presentazione della documentazione di cui al precedente capoverso comporterà l'esclusione dal beneficio per il relativo periodo di riferimento.

Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Reddito/Pensione di cittadinanza

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto." Posto quanto sopra i Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari. Fondo inquilini morosi incolpevoli .

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

Fondo Sociale (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000)

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai

soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998". I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma. Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

ART. 10
COMUNICAZIONE DEL RICHIEDENTE.

Il richiedente è tenuto a comunicare al Servizio Socio-Assistenziale ogni successiva ed eventuale variazione della propria residenza all'atto della richiesta inoltrata all'Ufficio Anagrafe.

ART. 11
CONTROLLI E SANZIONI.

Ai sensi dell'art. 74 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione e di norma preventivi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Servizio Socio-Assistenziale effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'ottenimento del contributo e qualora accertasse incongruenze fra la dichiarazione resa e le situazioni di fatto accertate in fase di controllo procederà d'ufficio alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per gli opportuni adempimenti di competenza, fatta salva la garanzia di partecipazione al procedimento; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà escluso dalla graduatoria.

03 Dicembre 2021

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosanna Balduin